

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

(art. 8 co. 3 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 e dall'art. 3 co. 6
della legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 co. 3 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 e dall'art. 3 co. 6 della legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14 si adottano i seguenti criteri ai quali deve uniformarsi il rilascio delle autorizzazioni relative alla medie strutture di vendita di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 114/98.

Art. 1 - Principi generali

1. Il rilascio delle autorizzazioni relative alla medie strutture di vendita di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.lgs. 114/98 deve perseguire i seguenti obiettivi:
 - Sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione,
 - Trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva,
 - Tutela dei consumatori rispetto alla possibilità di approvvigionamento,
 - Favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza anche in termini di servizi di prossimità e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità (art. 2 co. 1 lett. a L.R. 14/99)
 - Programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita (art. 2 co. 1 lett. b L.R. 14/99),
 - Favorire la crescita di attività commerciali, in particolari di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità della città e del territorio, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane (art. 2 co. 1 lett. c L.R. 14/99),
 - Salvaguardare il centro storico e le aree di valore storico-artistico, consentendo la presenza competitiva di attività adeguate (art. 2 co. 1 lett. d L.R. 14/99),
 - Favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza (art. 2 co. 1 lett. f L.R. 14/99),
 - Favorire l'associazionismo tra piccole imprese (art. 2 co. 1 lett. i L.R. 14/99),
 - Promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che perseguano l'obiettivo di diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente (art. 2 co. 1 lett. l L.R. 14/99).
2. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al D.lgs. 114/98 alla legge della regione Emilia Romagna 14/99, alla delibera del Consiglio regionale n. 1253 del 23/09/1999, e alla delibera del Consiglio regionale n. 653 del 10/02/2005.

Art. 2 - Medie strutture di vendita: tipologie

1. Secondo l'art. 4 del D.lgs. 114/98 (art. 2 co. 1 lett. d L.R. 14/99), nei Comuni aventi una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti si definiscono **“medie strutture di vendita”** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 e fino a 2500 mq.
La legge della Regione Emilia Romagna 5/7/1999 n. 14 recante le norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 114/98, fra l'altro, ha delegato il Consiglio Regionale a definire le tipologie che costituiscono specificazione della classificazione prevista dal cosiddetto decreto Bersani. Con deliberazione n. 1253 in data 23/9/1999 il Consiglio della Regione Emilia Romagna al punto 1.4 ha previsto che i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, articolino le norme relative alle medie superfici di vendita in relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare ed alle seguenti ulteriori specificazioni in classi dimensionali:
 - a) **Medio-piccole strutture di vendita** intese come esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato (mq 250) e fino a 1500 mq,
 - b) **Medio-grandi strutture di vendita** intese come esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medio-piccole strutture (1500 mq) e fino a 2500 mq.
2. Per quanto riguarda i **centri commerciali**, intesi come una pluralità di esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, nel presente documento, sempre secondo la classificazione della citata delibera consiliare regionale si prendono in considerazione i centri commerciali aventi superficie corrispondente alle medio-piccole ovvero medio-grandi strutture di vendita, compresi i **Centri commerciali di vicinato** vale a dire quelli nei quali coesistono esercizi di vicinato ed eventualmente una medio-piccola struttura di vendita.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita utilizzata per gli alimenti sia inferiore al 3% di quella complessiva.
4. In caso di una media struttura di vendita configurata come centro commerciale la percentuale del 3% si applica a ciascun esercizio facente parte del medesimo centro.

Art. 3 - Disposizioni comuni

1. Le autorizzazioni all'apertura, ampliamento e trasferimento, in ogni caso, sono subordinate al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d'uso e delle norme urbanistiche, nonché dei requisiti urbanistici di cui al punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/99.
2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.

Art. 4 - Domande concorrenti

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità si intendono concorrenti le domande di apertura e/o di trasferimento di medie strutture di vendita del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria e riferite alla medesima zona del PRG.
2. Qualora non sia possibile accogliere tutte le domande pervenute si applicano i criteri previsti ai successivi artt. 5, 6, 7 e 8.
3. In caso di centri commerciali la concorrenza si verifica solamente tra centri commerciali e/o altre medie strutture di vendita e non tra le medie strutture di vendita inserite in un medesimo centro.

Art. 5 - Apertura di medio-piccole strutture di vendita

1. L'insediamento di medio-piccole strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito esclusivamente (CFR. punto 4.2.1 della delibera reg. 1253/99):
 - a) in aree contenute in zona omogenea in cui il PRG vigente ha dichiarato ammissibile la destinazione d'uso a medio – piccola struttura di vendita per il settore merceologico considerato;
 - b) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge della Regionale Emilia R. 14/99,
 - c) nel caso di zona omogenea D3 di cui al vigente PRG, solo a seguito di palese disservizio per il centro abitato di riferimento (assenza di medio piccola struttura alimentare).
2. Ai fini dell'inserimento di criteri di graduazione delle nuove strutture commerciali e della valutazione del loro impatto economico – ambientale, l'apertura di una medio-piccola struttura di vendita del settore alimentare è consentita soltanto se sussistono le condizioni di cui all'art. 13 della legge della Regione Emilia R. 14/99, nel rispetto di quanto indicato all'art. 3, salvo che per una medio piccola struttura di vendita (fino a 1.500 mq di superficie di vendita), aggiuntiva rispetto alle strutture esistenti nel periodo di validità dei criteri. Di tale nuova disponibilità è stata rilevata una valutazione di impatto complessivamente positivo, per il Comune di Novi, all'interno della Relazione di analisi propedeutica ai presenti criteri.
3. Ulteriori disponibilità di nuove aperture, in deroga rispetto ai vincoli di graduazione di cui al precedente comma, saranno automaticamente attivate a seguito di chiusura di esercizi di media struttura (medio-piccola o medio-grande) esistenti sul territorio comunale nel periodo di validità dei criteri.
4. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3, l'apertura di una medio-piccola struttura di vendita del settore non alimentare è sempre consentita.
5. In caso di domande concorrenti l'autorizzazione viene rilasciata:
 - a) ai richiedenti che prevedano la concentrazione di preesistenti medie o medio grandi strutture e che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione;

nel caso in cui nessuno dei richiedenti sia in grado di concentrare preesistenti medie o medio grandi superfici di vendita si applicano i seguenti criteri di priorità:

- b) concentrazione o accorpamento del maggior numero di esercizi autorizzati, alla data del 24.04.1999,
 - c) chiusura della maggiore superficie di vendita derivante dalle suddette operazioni di concentrazione o accorpamento,
 - d) si tiene conto, altresì, degli elementi di cui alle lettere a), b) ,c), d), e) del comma 4 dell'art. 12 della legge reg. 14/99 (numero di occupati che si prevede di riassorbire, numero totale di occupati previsto nella struttura, recupero di spazi degradati e contenitori dismessi, migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto da presentare, maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli impatti).
6. L'apertura di una media struttura di vendita (medio-piccola o medio-grande) configurata come **centro commerciale** viene valutata globalmente pur comportando anche il rilascio di separati atti amministrativi secondo le rispettive richieste. Le eventuali singole medio-piccole strutture di vendita facenti parte di centri commerciali sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4. Le medesime disposizioni si applicano all'apertura di una medio-piccola struttura di vendita nell'ambito di un centro commerciale di vicinato.

Art. 6 - Apertura di medio-grandi strutture di vendita

1. L'insediamento di medio-grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito esclusivamente (CFR. punto 4.2 della delibera Consiglio Regionale 1253/99 e Delibera Consiglio Regionale 653/2005):
 - a) in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo,
 - b) previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie,
 - c) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge della Regionale Emilia R. 14/99.
2. L'apertura di una medio-grande struttura di vendita del settore alimentare e non alimentare - nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 - è consentita soltanto per ampliamento di una medio-piccola struttura o per trasferimento con ampliamento di una medio-piccola struttura di vendita autorizzata alla data del 24/04/1999. In caso di domande concorrenti sulla stessa area/zona, ha la priorità il richiedente che concentra o accorpa il maggior numero di esercizi.
3. L'apertura di una medio-grande struttura di vendita, configurata come **centro commerciale**, viene valutata globalmente pur comportando anche il rilascio di separati atti amministrativi secondo le rispettive richieste. Le eventuali singole medio strutture di vendita facenti parte di centri commerciali sono soggette alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7 - Ampliamento e riduzione della superficie di vendita

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio - piccola struttura di vendita del settore alimentare contestuale o no al trasferimento della sede è consentito se sussistono le condizioni di cui all'art. 13 co. 2 della legge della Regione Emilia R. 14/9. Negli altri casi è consentito entro i seguenti limiti:
 - a) aumento fino a 800 mq. della superficie complessiva dell'esercizio autorizzato alla data del 24/04/1999 ovvero, per gli esercizi autorizzati successivamente, aumento fino a 800 mq della superficie originaria,
 - b) per gli esercizi autorizzati alla data del 24/04/1999 aventi superficie di vendita superiore a 800 mq o per gli esercizi autorizzati successivamente aventi superficie originaria superiore a 800 mq, aumento fino a 1500 mq.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio-piccola struttura di vendita del settore non alimentare, contestuale o no al trasferimento della sede è sempre consentito fino al raggiungimento del limite dimensionale della tipologia di appartenenza (1500 mq).

2. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 e qualora consentito dal Piano attuativo o dal Progetto di valorizzazione di riferimento, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio-grande struttura di vendita del settore alimentare, contestuale o no al trasferimento della sede, è consentito fino al 50% della superficie complessiva dell'esercizio esistente alla data del 24/04/1999, ovvero, per gli esercizi autorizzati successivamente, fino al 50% della superficie originaria ed entro il limite dimensionale di 2500 mq.
Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 e qualora consentito dal Piano attuativo o dal Progetto di valorizzazione di riferimento, l'ampliamento della superficie di vendita di una medio-grande struttura del settore non alimentare, contestuale o no al trasferimento della sede è sempre consentito fino al raggiungimento del limite dimensionale della tipologia di appartenenza (2500 mq).
3. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 l'ampliamento di un centro commerciale entro il limite dimensionale della tipologia di appartenenza del centro stesso (1500 o 2500 mq) è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) l'apertura di esercizi fino a 250 mq e l'ampliamento degli esercizi esistenti fino a 250 mq è sempre consentita,
 - b) l'apertura o l'ampliamento di medie strutture di vendita sono consentiti alle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il superamento del limite dimensionale degli esercizi di vicinato (250 mq) è soggetto ad autorizzazione per l'apertura di nuova media struttura di vendita (non si tratta, cioè, di ampliamento, ma di apertura), parimenti il superamento di 2500 mq è soggetto ad autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita.
5. L'ampliamento della superficie di vendita di una medio-piccola struttura che determini il superamento di mq 1.500 è disciplinato dalle norme previste per l'apertura delle medio-grandi strutture di vendita.

6. La riduzione della superficie di vendita, nel rispetto della normativa urbanistica ed igienico-sanitaria, è sempre consentita. Essa è soggetta a semplice comunicazione al Comune.

Art. 8 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede, qualora non comporti modifica della superficie di vendita, è consentito nel rispetto dei requisiti e delle norme di cui all'art. 3 e dell'art. 5 comma 1.
2. Il trasferimento di sede con ampliamento della superficie di vendita è regolato dalle disposizioni relative all'ampliamento di cui al precedente articolo 7.
3. In caso di domande di trasferimento e domande di nuovo rilascio, riferite alla medesima tipologia di esercizio (media struttura di vendita), presentate contestualmente o, comunque, prima della conclusione del procedimento della prima domanda presentata, hanno diritto di priorità le domande di trasferimento, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 13 della legge della Regione Emilia Romagna 14/1999.

Art. 9 - Modifica del settore merceologico

1. L'aggiunta o la modifica del settore merceologico da alimentare a non alimentare è consentita nel rispetto del P.R.G. e delle relative norme di attuazione.
2. La modifica del settore merceologico da non alimentare ad alimentare, o l'aggiunta del settore alimentare, è soggetta alle medesime condizioni previste per l'apertura di un nuovo esercizio.

Allegato n. 2

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(art. 8 co. 4 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114)

Art. 1 - Norme procedurali comuni

1. L'apertura, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione merceologica ed il trasferimento di sede di medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da richiedere tramite la presentazione del modello COM 2, predisposto dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni, messo a disposizione dell'Ufficio Attività Economiche (Sportello Unico) ovvero su modelli conformi, negli articoli seguenti indicato sinteticamente "Mod. COM 2".
2. Il subingresso, la riduzione della superficie di vendita, l'eliminazione di un settore merceologico precedentemente trattato e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione da presentare tramite il modello COM 3 predisposto dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, messo a disposizione dell'Ufficio Attività Economiche (Sportello Unico) ovvero su modelli conformi, negli articoli seguenti indicato sinteticamente "Mod. COM 3".
3. Il Mod. COM 2, compilato in tutte le sue parti, fra l'altro:
 - deve essere corredato dai riferimenti catastali relativi ai locali che si intendono utilizzare,
 - in caso di società, deve contenere un'autocertificazione relativa alla costituzione della società, ovvero fotocopia di un certificato o visura del Registro Imprese della Camera di Commercio,
 - in caso di apertura di esercizio con concentrazione deve riportare il numero di esercizi concentrati e l'indicazione dei cedenti, con le rispettive generalità, nonché gli estremi dei relativi atti di acquisto, il riferimento all'autorizzazione e alla superficie oggetto di concentrazione.
4. Alla domanda deve essere allegata una planimetria del/i locale/i in scala non inferiore a 1:100 quotata, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita suddivisa per settore merceologico. Tale planimetria può essere, in alternativa:
 - Autocertificata dal richiedente come conforme allo stato di fatto esistente in loco
 - Oggetto di rilievo dello stato di fatto a firma di un tecnico abilitato.

La planimetria non è richiesta nel caso di contestuale richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di dichiarazione di inizio attività (DIA), potendo in tal caso, fare riferimento a tali procedure.

5. La domanda di apertura di una medio-piccola struttura di vendita nell'ambito di un **complesso commerciale di vicinato o galleria commerciale di vicinato** così come definiti al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 1253 in data 23.09.1999 viene presentata e valutata singolarmente.

6. La domanda di apertura di una medio-piccola o medio grande struttura di vendita che si configuri come **centro commerciale**, nella quale, cioè, più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente (si veda definizione di cui al punto 1.7 della DCR 1253/99 come integrata dalla DCR 653/2005), deve riferirsi alla struttura nel suo complesso e deve essere presentata da uno o più operatori, possibilmente in modo contestuale alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia.
Essa deve essere redatta sulla modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Attività Economiche/Sportello Unico o su modello conforme e deve essere corredata:

- a) da una relazione esplicativa,
- b) dalla planimetria del/i locale/i in scala non inferiore a 1:100 quotata, con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita, a firma di un tecnico abilitato.

Gli esercenti che intendono operare nell'ambito del Centro commerciale, a seconda della tipologia di esercizio, devono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita utilizzando il Mod. COM 2 oppure devono comunicare l'apertura di un esercizio di vicinato di cui all'art. 7 del D.lgs. 114/98 utilizzando il Mod. COM 1. Tali domande o comunicazioni possono essere presentate contestualmente alla domanda di apertura del Centro oppure successivamente, purché entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda riferita al Centro commerciale.

Per "apertura del centro commerciale" si intende l'attivazione di almeno il 70% della superficie di vendita prevista dall'autorizzazione complessiva del Centro.

Le domande di insediamento nell'ambito di centri commerciali già esistenti si presentano singolarmente.

7. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della legge 7/8/1990 n. 241 e con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 26/4/1992 N. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento, contenente: l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
8. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda, fissando un ragionevole termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, si procederà all'archiviazione della domanda.
I termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dal ricevimento della domanda regolare e completa ovvero dal ricevimento della domanda, qualora l'Amministrazione non chieda la regolarizzazione di una domanda incompleta entro il termine di dieci giorni.
9. Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine per la formazione del silenzio-assenso inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
10. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica:
- a) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore Generale vigente,

- b) per le medio grandi strutture di vendita che l'insediamento rientri in un piano urbanistico attuativo o nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale,
 - c) che la struttura di vendita di cui si richiede l'autorizzazione sia conforme ai criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
11. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, in base ai suddetti criteri, individua la domanda prioritaria.
12. L'iter della pratica deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data in cui la domanda è completa di tutti i requisiti ed elementi per la valutazione, fatta salva la sospensione dei termini di cui al comma 11.

Art. 2 - Correlazione con altri procedimenti

1. Qualora, ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicino il rilascio di un'autorizzazione edilizia o concessione edilizia, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa, deve inoltrare la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, citando in ciascuna domanda quella correlata.
2. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione alla vendita.
3. In caso di commercio di prodotti alimentari l'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria qualora occorrente ai sensi della legge 30/4/1962 n. 283 o, negli altri casi, al parere favore dell'A.S.L..

Art. 3 - Autorizzazione

1. Fino alla pubblicazione della modulistica ministeriale l'autorizzazione deve contenere:
 - a) numero e data dell'autorizzazione,
 - b) generalità e codice fiscale o partita IVA del titolare,
 - c) ubicazione,
 - d) superficie di vendita,
 - e) settore merceologico,
 - f) eventuali prescrizioni.
2. All'autorizzazione deve essere allegata:
 - a) copia della planimetria del/dei locale/i con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e l'individuazione della superficie di vendita,
 - b) copia della comunicazione della nomina del preposto (Allegato A al Mod. COM 2).
3. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati a cura del Comune sul Mod. COM 2 che il titolare dell'autorizzazione deve presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Art. 4 - Trasferimento di sede

1. La domanda di trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2.
2. La domanda è valutata in base ai criteri fissati dal Comune relativi alle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita.

Art. 5 - Ampliamento della superficie di vendita

1. La domanda di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2.
2. La domanda è valutata sulla base dei criteri fissati dal Comune specificatamente per l'ampliamento di medio-piccole o medio-grandi strutture di vendita, a seconda della classe dimensionale di appartenenza.
3. Nel caso in cui la domanda del richiedente comporti il passaggio della classe dimensionale da medio-piccola a medio-grande struttura di vendita, essa è valutata secondo i criteri fissati dal Comune per il rilascio di medio-grande struttura di vendita.

Art. 6 - Modifica del settore merceologico

1. La modifica o l'aggiunta di un settore merceologico in una media struttura di vendita sono subordinate al rispetto dei criteri urbanistici ed al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
2. La domanda di estensione merceologica deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2. Se l'estensione riguarda il settore alimentare occorre essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 4 del D.lgs. 114/98 e compilare anche la parte del Mod. COM 2 riguardante l'autocertificazione dei requisiti professionali. Nel caso di società il legale rappresentante o il preposto devono compilare l'allegato B al Mod. COM 2.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, di quelli professionali, nonché al rispetto dei criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.
4. La rinuncia di un settore merceologico si effettua presentando la relativa comunicazione sul Mod. COM 3.

Art. 7 - Riduzione della superficie di vendita

1. La riduzione della superficie di vendita si comunica al Comune utilizzando il Mod. COM 3.

Art. 8 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune utilizzando il Mod. COM 3.

Art. 9 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione al Comune (art. 26 co. 5 D.lgs. 114/98).
2. Il subentrante, utilizzando il Mod. COM 3, comunica il subingresso e dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all'art. 5, co. 5 del D.lgs. 114/98.
3. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Industria Commercio e artigianato n. 3467, punto 11, del 28/5/1999 il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al comma 2.
4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e, tramite il Mod. COM 3, deve comunicare l'apertura dell'attività per subingresso entro un anno dall'apertura della successione. Entro lo stesso termine, può cedere l'azienda a terzi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, il subentrante ne dà comunicazione al Comune utilizzando il Mod. COM 3 ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell'attività, sempre utilizzando il Mod. COM 3. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il proprietario, col Mod. COM 3, ne dà comunicazione al Comune.

Art. 10 - Gestione di reparto

1. Nel caso in cui il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti affidi uno o più di tali reparti affinché lo/i gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e, qualora trattasi di generi alimentari, professionali devono darne immediata comunicazione al Comune. Contestualmente il gestore autocertifica il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98.

Art. 11 - Modifiche societarie

1. La trasformazione, fusione o scissione di società titolare di autorizzazione amministrativa deve essere comunicata al Comune allegando autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero visura o certificato storico della Camera di Commercio ovvero copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
Detto adempimento decadrà se le Camere di Commercio saranno tenute a comunicarlo d'ufficio.

2. La variazione della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'esercizio commerciale, sono soggetti a semplice comunicazione.
3. Nel caso in cui la società titolare di autorizzazione amministrativa subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i occorre darne comunicazione all'ufficio Attività Economiche ed allegare il Modello di Autocertificazione (v. allegato al Mod. COM 2) relativo al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i.
4. In caso di commercio di generi alimentari il nuovo legale rappresentante deve allegare alla comunicazione di cui al comma 1 anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al co. 4 dell'art. 5 del D.lgs. 114/98. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo di tali requisiti professionali deve o confermare il preposto in carica oppure nominarne un altro con le modalità di cui al comma successivo.
5. La sostituzione del preposto deve essere comunicata all'ufficio Attività Economiche a cura del legale rappresentante della società. La comunicazione deve essere corredata dall'allegato B del Mod. COM 2 compilato e firmato dal nuovo preposto.

Art. 12 - Sospensione

1. L'esercente che intende sospendere l'attività di vendita per un periodo continuativo superiore a trenta giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune.
2. La sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili soltanto per cause di forza maggiore.

Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla vendita è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di forza maggiore;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 114/98;
 - d) dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. 114/98, commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. Il procedimento di revoca avviene con le seguenti modalità:
 - a) Il Dirigente competente, con lettera raccomandata con A.R., avvia il procedimento di revoca, comunicando le motivazioni e assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
 - b) In caso di silenzio l'autorizzazione viene senz'altro revocata.
 - c) In caso di presentazione di scritti difensivi il responsabile decide in merito, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 14 - Pubblicità e accesso agli atti

1. Per quanto riguarda la pubblicità e l'accesso agli atti si rimanda allo specifico Regolamento comunale ovvero alla legge 241/90 e successive modificazioni.